
**Elementi necessari per l'appello:
no ad una lettura rigorosa dell'art. 342 c.p.c.**

L'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Corte d'Appello Milano, sezione quarta, sentenza del 31.07.2019

...omissis...

Prima di accingersi all'esame dei motivi di appello, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata.

Interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass. Sez. Un. n. 5700 del 2014; Cass. Sez. Un. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

L'atto di appello di cui è causa, sia pur nella sua scarsa chiarezza e sinteticità, consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste.

Venendo dunque all'esame dei motivi di appello, essi involgono tutta la valutazione delle prove compiuta dal primo giudice e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

E' opinione della Corte che non siano fondati.

Il Tribunale così motiva "orbene ex art. 2697 c.c. è certo che è il danneggiato ha per primo suo onere dover dimostrare che il furto è realmente avvenuto mentre qui almeno non vi è prova certa o probabile di tale furto per le ragioni che brevemente si riepilogano: 1- perchè in denuncia si affermava che era stata sottratta la centralina dell'antifurto mentre il perito assicurativo la ritrovava danneggiata; 2- perchè la sirena dell'antifurto non aveva suonato oppure aveva suonato e non era stata sentita; 3- in quale locale del negozio erano custoditi gli scatoloni; 4- come tale custodia era compatibile con un'attività di vendita; 5- come erano stati trasportati i beni da Pesaro sino al negozio; 6- perchè consegnò ad E. scontrino di permanenza in albergo a Cattolica attuato il 25.4.2015; 7- perchè in fattura D.D. si scriveva che la consegna sarebbe avvenuta il 13.5.2015; 8- perchè la società elvetica che svolgeva attività di pulizia doveva comprare generi di abbigliamento per ben 97mila euro; 9- perchè l'attrice dopo aver acquistato beni per 105mila euro circa li avrebbe dovuti rivendere a 97mila euro; pertanto non essendovi prova certa o probabile del furto anche le ulteriori domande attoree relative all'indennizzo per eliminazione dei danni conseguenti all'effrazione, canoni di locazione e mancato guadagno vanno rigettate".

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi in materia dell'onere della prova.

Va richiamato l'orientamento della Cassazione in tema di assicurazione contro i danni, in base al quale "il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081).

Dunque a fronte delle contestazioni sollevate dall'assicuratore, che si è rifiutato di corrispondere l'indennizzo allegando una serie di anomalie nelle vicende legate all'acquisto, alla rivendita e alle modalità di custodia della merce oggetto della richiesta di indennizzo, correttamente il Tribunale, partendo dal presupposto che incombeva all'assicurato fornire delle plausibili spiegazioni alle incongruenze rilevate e che costui non aveva fornito alcuna puntuale spiegazione alle singolari circostanze evidenziate dalla controparte, ha concluso per la mancata prova del furto, così come denunciato dall'appellante, rigettandone la domanda.

Il richiamo all'onere di contestare specificamente i fatti dedotti dalla controparte in base al primo comma dell'art. 115 c.p.c. è dunque pertinente e corretto non avendo l'appellante preso tempestivamente posizione sui rilievi sollevati dall'impresa assicuratrice. Del tutto inconferente è invece la citazione del secondo comma dell'art. 115 c.p.c. del quale il primo giudice non risulta abbia fatto applicazione.

Anche l'ulteriore doglianza, incentrata su un travisamento delle risultanze istruttorie, non coglie nel segno.

Le discrasie evidenziate in sentenza, circa la sottrazione della centralina dell'antifurto dichiarata nella denuncia e i riscontri del perito assicurativo, e il minore prezzo di rivendita della merce rispetto a quello di acquisto, entrambe giustificabili, nella prospettiva difensiva dell'appellante, rispettivamente come un semplice errore dell'assicurato nella descrizione dei fatti riportati nella denuncia e una imprecisione circa il regime IVA applicabile, non sono le uniche sulle quali poggia la decisione del Tribunale.

L'atto di appello ha, a riguardo, un mero contenuto assertivo e omette sia di fornire una spiegazione logica e plausibile di come un locale, adibito a vendita e show room e non a magazzino, potesse contenere i 120 scatolini oggetto del furto e contemporaneamente essere utilizzato per la vendita, sia addirittura prospetta che le ragioni per le quali l'appellante avrebbe venduto a una impresa di pulizie svizzera un così notevole quantitativo di capi di abbigliamento e prodotti cosmetici, non avrebbero alcun rilievo ai fini del contratto assicurativo.

Rileva a riguardo la Corte che il richiamato onere probatorio che l'assicurato è tenuto ad assolvere per fornire la prova positiva del furto, passa altresì attraverso la plausibile ricostruzione delle circostanze che, valutate complessivamente, contribuiscono a rendere scarsamente verosimile che si è verificato il rischio come dichiarato dall'assicurato.

Per tali ragioni chiarire la natura dei rapporti commerciali con l'impresa elvetica P.R. Gmbh avrebbe potuto fugare i dubbi sulla effettività dell'operazione commerciale di vendita. Altresì nessun chiarimento fornisce l'assicurato appellante sulle circostanze di tempo dell'acquisto delle merci dall'impresa D.D. e sulle modalità del trasporto. La prova del verificarsi del rischio assicurato esigeva invece la dimostrazione che effettivamente la merce era giunta, prima del verificarsi dell'evento, nelle quantità dichiarate nei locali dove l'assicurato esercita l'impresa, considerato che, come era evidenziato nella perizia assicurativa, la fattura di acquisto datata 13.4.2015 indicava come data di trasporto il 13.5.2015 e tra i viaggi in direzione di Pesaro, il perito rilevava che l'ultimo avveniva proprio dal 25 al 26.4.2015 e dunque nel periodo concomitante al furto.

Né tali lacune probatorie sono colmabili attraverso la produzione della denuncia di furto, la quale assume esclusivamente valore meramente indiziario (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1225 del 29/04/1974) e non esonera l'assicurato dal provare rigorosamente: a) l'esistenza del bene assicurato nelle condizioni di tempo e luogo dichiarate b) il verificarsi dell'evento.

Uguualmente, contrariamente a quanto dedotto nell'impugnazione, non può attribuirsi valore dimostrativo degli accadimenti, come denunciati dall'assicurato, al decreto di archiviazione del Gip di Varese per essere rimasto ignoto l'autore del furto, trattandosi di provvedimento che, essendo insuscettibile di passare in giudicato, non è vincolante nel giudizio civile promosso dall'assicurato per ottenere l'indennizzo a seguito del furto.

Quanto infine alle dichiarazioni rese dal teste E.C.S., egli si è limitato a dichiarare di avere visto, nel corso del sopralluogo nei locali commerciali dove sarebbe stato perpetrato il furto, degli scatoloni con all'interno capi di abbigliamento e prodotti cosmetici. Il teste tuttavia non è stato in grado di contestualizzare il periodo avendo dichiarato "sono andato o l'anno scorso e due anni fa" né il quantitativo di merce,

sicché la genericità della ricostruzione offerta non consente di chiarire i punti oscuri della vicenda.

La sentenza deve pertanto essere integralmente confermata.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli artt 4 e 5 del citato D.M..

Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da H.M. srl avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 610/2018 pubblicata il 30.3.2018 così provvede:

A) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;

B) condanna l'appellante rifondere all' appellato le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 9515,00 per i compensi professionali oltre iva cpa e rimborso forfettario spese genali nella misura del 15%;

C) Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.

Così deciso in Milano, il 3 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2019.